

## POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA



*Avvocatura Generale dello Stato*

Via dei Portoghesi, 12  
00186 Roma

Roma,  
Partenza N.  
Tipo Affare CS 29420-25 Sez.VII  
Avv. E. Palma  
[eleonora.palma@avvocaturastato.it](mailto:eleonora.palma@avvocaturastato.it)

M.I.M.  
Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.  
[dppr@postacert.istruzione.it](mailto:dppr@postacert.istruzione.it)

Si prega di indicare nella successiva corrispondenza i dati sopra riportati

Rif. Nota del 28.05.2025, Prot. n. 6248

**Oggetto: Parere in ordine all'opportunità di appellare o meno, nelle more del giudizio di costituzionalità avente ad oggetto l'art. 1, commi 180 e 181, l. n. 213/2023, le sentenze dei Tribunali civili che riconoscono al personale scolastico non di ruolo istante la spettanza del c.d. bonus mamme.**

Con la nota a margine indicata, codesto Ministero ha richiesto alla Scrivente di valutare l'opportunità di impugnare le sentenze dei Tribunali civili che, nell'accogliere gli avversi ricorsi, hanno, da un lato, dichiarato il diritto degli istanti, appartenenti al personale scolastico non di ruolo, di fruire dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi 180 e 181, l. n. 213/2023 (c.d. bonus mamme), e, dall'altro, condannato il Ministero medesimo a corrispondere in loro favore la somma dovuta, nei limiti della quota a suo carico. Ciò sulla base di una motivazione pressoché identica, volta a evidenziare la contrarietà della normativa nazionale in questione - nella misura in cui preclude il riconoscimento del beneficio in rilievo alle lavoratrici a tempo determinato - con la clausola 4, comma 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva UE n. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 per insussistenza di "ragioni oggettive" che possano giustificare, nel caso di specie, un trattamento meno favorevole per le lavoratrici a tempo determinato rispetto a quelle a tempo indeterminato.

Al riguardo, si concorda con quanto già rappresentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a codesta Amministrazione circa l'opportunità di attendere, "prima di intraprendere le opportune iniziative volte ad estendere alle lavoratrici con contratto a tempo determinato il beneficio di cui all'art. 1, commi da 180 a 182 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213", l'esito del giudizio di costituzionalità riguardante proprio la suddetta normativa, anche considerato la richiesta di intervento nel giudizio incidentale in questione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



## *Avvocatura Generale dello Stato*

Si precisa, tuttavia, che, essendosi tenuta la discussione del predetto giudizio all'udienza pubblica dell'11 giugno 2025 e che si è, pertanto, prossimi a una definizione dello stesso, la Scrivente ritiene opportuno coltivare, nell'immediatezza, soltanto quegli appelli per i quali la scadenza è imminente soprassedendo, invece, almeno in prima battuta e sin quando possibile, dal proporre quelli non urgenti.

Si resta a disposizione per quant'altro possa occorrere.

**L'Avvocato dello Stato**  
**Eleonora Palma**

**L'Avvocato Generale Aggiunto**  
**Marco Corsini**

*“Firme autografe sostituite dall’indicazione a stampa dei firmatari ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993”*